

La **Carta europea delle lingue regionali o minoritarie** rappresenta il testo guida cui conformare le diverse leggi nazionali in materia di tutela delle minoranze linguistiche. Adottato a Strasburgo il 5 novembre 1992, il provvedimento è stato recepito solo da alcuni dei Paesi membri del Consiglio d'Europa. L'Italia ha sottoscritto la carta il 27 giugno 2000 ma non ha ancora provvedere alla sua ratifica legislativa.

[...]

Art. 8

Insegnamento

1) In materia di insegnamento le Parti si impegnano, per ciò che concerne il territorio nel quale queste lingue sono praticate, secondo la situazione di ciascuna di queste lingue e senza pregiudizio dell'insegnamento della(e) lingua(e) ufficiale(i) dello Stato, a:

a1) prevedere un'istruzione prescolare assicurata nelle lingue regionali o minoritarie; o

a2) prevedere che una parte sostanziale dell'istruzione prescolare sia assicurata nelle lingue regionali o minoritarie; o

a3) applicare una delle misure previste sotto i punti a1) e

a2) di cui sopra almeno agli allievi le cui famiglie lo desiderino ed il cui numero è reputato sufficiente; o

a4) se i poteri pubblici non hanno competenza diretta nel campo dell'istruzione prescolare, favorire e/o incoraggiare l'applicazione delle misure previste dal punto a1) e a3) di cui sopra;

b1) prevedere un insegnamento primario assicurato nelle lingue regionali o minoritarie; o

b2) prevedere che una parte sostanziale dell'insegnamento primario sia assicurato nelle lingue regionali o minoritarie; o

b3) prevedere, nel quadro dell'istruzione primaria, che l'insegnamento delle lingue regionali o minoritarie faccia parte integrante del curriculum; o

b4) applicare una delle misure previste dal punto b1) al punto b3) di cui sopra almeno agli alunni le cui famiglie lo desiderino ed il cui numero sia reputato sufficiente;

c1) prevedere un insegnamento secondario che sia assicurato totalmente nelle lingue regionali o minoritarie; o

c2) prevedere che una parte sostanziale dell'insegnamento secondario sia assicurata nelle lingue regionali o minoritarie; o

c3) prevedere, nel quadro dell'istruzione secondaria, l'insegnamento delle lingue regionali o minoritarie come parte integrante del curriculum; o

c4) applicare una delle misure previste dal punto c1) al punto c3) di cui sopra almeno agli alunni che lo desiderino - o all'occorrenza, le cui famiglie lo desiderino - in numero reputato sufficiente;

d1) prevedere un insegnamento tecnico e professionale che sia assicurato nelle lingue regionali o minoritarie; o

d2) prevedere che una parte sostanziale dell'insegnamento tecnico e professionale sia assicurata nelle lingue regionali o minoritarie; o

d3) prevedere, nel quadro dell'istruzione tecnica e professionale, l'insegnamento delle lingue regionali o minoritarie come parte integrante del curriculum; o

d4) applicare una delle misure previste dal punto d1) al punto d3) di cui sopra almeno agli alunni che lo desiderino - o all'occorrenza, le cui famiglie lo desiderino - in numero reputato sufficiente;

e1) prevedere un insegnamento universitario ed altre forme di insegnamento superiore nelle lingue regionali o minoritarie; o

e2) prevedere lo studio di queste lingue, come discipline di insegnamento universitario superiore; o

e3) se, a causa del ruolo dello Stato, riguardo agli stabilimenti di insegnamento superiore, i punti e1) e e2) non possono essere applicati, incoraggiare e/o autorizzare l'istruzione di un insegnamento universitario o di altre forme di insegnamento superiore nelle lingue regionali o minoritarie, o di mezzi che permettano di studiare queste lingue all'università od in altri stabilimenti di insegnamento superiore

;

f1) prevedere disposizioni perché siano svolti corsi di istruzione degli adulti o di istruzione permanente assicurati principalmente o totalmente nelle lingue regionali o minoritarie; o

f2) proporre queste lingue come discipline dell'istruzione degli adulti e dell'istruzione permanente; o

f3) se i poteri pubblici non hanno competenza diretta nel campo dell'istruzione degli adulti, favorire e/o incoraggiare l'insegnamento di queste lingue nel quadro dell'istruzione degli adulti e dell'istruzione permanente;

g) prendere disposizioni per assicurare l'insegnamento della storia e della cultura delle quali la lingua regionale o minoritaria è l'espressione;

h) assicurare la formazione iniziale e permanente degli insegnanti necessaria alla messa in opera dei paragrafi da a) a g) accettati dalla Parte;

i) creare uno o più organi di controllo incaricati di seguire le misure prese ed i progressi realizzati nell'istituzione o nello sviluppo dell'insegnamento delle lingue regionali o minoritarie e di redigere su questi punti rapporti periodici che saranno resi pubblici.

2) In materia di insegnamento e per ciò che concerne altri territori da quelli sui quali le lingue regionali o minoritarie sono tradizionalmente praticate, le Parti si impegnano ad autorizzare, incoraggiare o istituire, se il numero dei locutori di una lingua regionale o minoritaria lo giustifica, un insegnamento nella o della lingua regionale o minoritaria agli stadi appropriati dell'insegnamento.

[...]